

**SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "FORLÌ
VIVERE LA LEGALITÀ 2026 - ECOSISTEMA TERRITORIALE PER LA CULTURA
DELLA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE" IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
PREVISTI DALL'ARTICOLO 7, LEGGE REGIONALE N. 18/2016 E SUCC.MOD.**

TRA

La **Regione Emilia-Romagna**, C.F. 80062590379, rappresentata da _____

E

Il Comune di Forlì, C.F. 00606620409 rappresentato da _____
domiciliato per la carica c/o _____ in _____,

Vista la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" ed, in particolare:

- l'art. 7 recante "**Accordi con enti pubblici**" che prevede, tra l'altro:
- al comma 1 che "la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
 - a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio d'infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso e di attività corruttive;
 - b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
 - c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni e alle forme collegate alla corruzione;

d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.

- al comma 2 che "per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.";
- l'art. 19 recante "Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati" che prevede, tra l'altro:
- al comma 1 che "la Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:
 - a) l'assistenza agli **enti locali** assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione d'interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
 - c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.";
- al comma 2 che "Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico e a condizione che dall'intervento pubblico non derivi un accrescimento del valore economico del bene.";

Premesso che:

- il legale rappresentante del Comune di Forlì, con lettera inviata il 04/05/2026, acquisita al protocollo della Regione al n. 0457413, ha avanzato la richiesta di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato **"Forlì Vivere la Legalità 2026 - Ecosistema territoriale per la cultura della legalità e la prevenzione"**;
- tale progetto, come risulta dalla documentazione trasmessa dal Comune di Forlì, acquisita in atti dalla struttura regionale competente, rappresenta l'evoluzione del percorso pluriennale "Legalità Cresce, Cresce Forlì" e si configura come un programma integrato e innovativo di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. L'iniziativa sviluppa un approccio multilivello che integra: educazione civica e percorsi scolastici, produzione culturale e artistica, partecipazione attiva dei giovani, valorizzazione dei beni confiscati, attivazione di strumenti di analisi territoriale.

Visto il **programma degli interventi** previsti per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Forlì e riportato nel testo del presente Accordo.

Ritenuto, a tal fine, per definire i termini della collaborazione rispetto alle attività previste e determinare gli impegni e gli oneri che incombono alle parti, di approvare e sottoscrivere un Accordo di programma (di seguito Accordo) con il Comune di Forlì.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Articolo 2

Obiettivi

L' Accordo disciplina i rapporti tra le parti, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto **"Forlì Vivere la Legalità 2026 - Ecosistema territoriale per la cultura della legalità e la prevenzione"**.

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto dell'Accordo sono gli interventi, di seguito specificati:

Le attività si articolano in tre filoni (Benessere, Memoria, Cittadinanza) e includono la "Settimana della Legalità", concorsi artistici per studenti e uno studio di fattibilità per un osservatorio provinciale. I destinatari sono cittadini, studenti, professionisti e reti associative. La metodologia punta sulla valorizzazione dei beni confiscati, come il Complesso della Legalità, trasformandoli in spazi di formazione e incontro.

Al Progetto è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto **(CUP) n. C69I26001800006**.

Articolo 4

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi indicati nell'art. 3 dell'Accordo, si prevede il sostenimento delle seguenti spese:

SPESE CORRENTI:

Descrizione spese	Costo
BENESSERE, MEMORIA, CITTADINANZA;	€. 24.950,00
SETTIMANA DELLA LEGALITÀ;	€. 6.580,00
STUDIO DI FATTIBILITÀ PER UN OSSERVATORIO PROVINCIALE;	€. 3.000,00
VALORIZZAZIONE BENI CONFISCATI;	€. 26.000,00
COORDINAMENTO PROGETTO	
Totale spese investimento	€. 60.530,00

Articolo 5

Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna concede al Comune di Forlì, la somma complessiva di **€. 23.000,00** a titolo di contributo alle spese correnti, a fronte di una spesa complessiva prevista di **€. 60.530,00** per spese correnti, di cui **€. 37.530,00** a carico del Comune di Forlì. Tale concessione consente, al soggetto beneficiario del vantaggio economico, di eseguire, ai sensi del d.lgs.118/2011, le registrazioni contabili in bilancio (accertamento in Entrata dell'Ente beneficiario delle risorse regionali concesse nell'anno 2026).

Il Comune di Forlì si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione ed esecuzione del progetto **"Forlì Vivere la Legalità 2026 - Ecosistema territoriale per la cultura della legalità e la prevenzione"**;
- a diffondere la conoscenza del servizio ai cittadini;
- a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate a quanto sperimentato;
- a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione da parte dell'Ente stesso delle attività previste dal Progetto **"Forlì Vivere la Legalità 2026 - Ecosistema territoriale per la cultura della legalità e la prevenzione"** così come descritto nella documentazione presentata;
- ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell'ambito del progetto, il riferimento al contributo di cui al presente Accordo, congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare atto, nell'ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti audio, video o multimediali in genere della presente collaborazione.

Articolo 6

Referenti tecnici

Le parti individuano, a supporto tecnico del presente Accordo, i referenti rispettivamente in Gian Guido Nobili e Eugenio Arcidiacono per la Regione Emilia-Romagna e in Rossella Ibba per il Comune di Forlì. Qualora si rendesse necessario, i rispettivi competenti Dirigenti di riferimento potranno nominare ulteriori referenti. I suddetti referenti tecnici forniranno supporto a contenuto operativo-funzionale e non amministrativo-contabile, alla realizzazione del progetto, adottando soluzioni operative in caso di imprevisti intercorsi nella realizzazione tecnica del progetto.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo, per l'importo complessivo di **€ 23.000,00** sarà disposta, come segue:

- in due tranches, di cui la prima a titolo di acconto in misura proporzionale ad un primo stato di avanzamento del progetto corredata dagli atti amministrativi (copia dei mandati di pagamento) comprovanti la spesa sostenuta dal Comune di Forlì e la seconda a saldo, a presentazione, entro i termini previsti ai successivi artt. 9 e 10, degli atti amministrativi (copia dei mandati di pagamento) comprovanti la rendicontazione delle

spese sostenute nonché della relazione finale, la quale, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2 lett b) della L.R. 18 del 28 ottobre 2016, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti;

- Il Comune di Forlì potrà scegliere se richiedere la liquidazione in un'unica soluzione, al termine del progetto, a presentazione della sopracitata documentazione.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel provvedimento di concessione disposto dalla Regione, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Articolo 8

Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Forlì, la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote dei contributi accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9

Proroga

È possibile richiedere una proroga motivata del termine di conclusione del progetto della durata massima di 9 mesi, per consentire l'attuazione e rendicontazione dello stesso improrogabilmente **entro il 31 dicembre 2027**, che verrà concessa con atto dirigenziale. Tale proroga deve essere obbligatoriamente richiesta **entro il 10 dicembre 2026**.

Alla richiesta di proroga, in carta semplice, dovrà essere allegato un **cronoprogramma della spesa** che riporti le spese del progetto sostenute dal 1° gennaio 2026 al momento della richiesta e quelle invece che verranno realizzate a partire dal 1° gennaio 2027 al termine del periodo di proroga concesso. L'atto di concessione della proroga indicherà la parte di contributo esigibile nel 2026.

La concessione dell'eventuale proroga comporterà la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione degli impegni di spesa assunti, in linea con i principi previsti dal D.lgs.118/2011 con riferimento alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui passivi.

Articolo 10

Durata dell'Accordo

L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al **31 dicembre 2026**, salvo proroga di cui all'articolo che precede. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2027 il Comune di Forlì dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione.

Articolo 11

Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari, è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.

Per la Regione Emilia-Romagna

Per il Comune di Forlì